

RINNOVO DEGLI ORDINI

incontro del 18/03/2021

Nausicaa Orlandi
Mauro Bocciarelli
Giuseppe Panzera



1. Modalità di indizione delle elezioni

1. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti all'Albo professionale dei Chimici e dei Fisici (di seguito anche "Albo"), a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
 - a) il **Consiglio direttivo**, che è costituito, con l'elezione in assemblea, da **sette** componenti se gli iscritti all'Albo non superano il numero di cinquecento, da **nove** componenti se gli iscritti all'Albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'Albo superano i millecinquecento;
 - b) il **Collegio dei revisori**, che è composto da **tre** membri, di cui uno supplente, iscritti all'Albo ed eletti in assemblea, e da un presidente, iscritto nel Registro dei revisori legali e designato dal Consiglio direttivo eletto.

DM 15/03/2018

1. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) la Commissioni di albo, quando l'Ordine comprende più professioni;
 - c) il Collegio dei revisori.

1. Modalità di indizione delle elezioni

4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti, con esclusione, quindi, dei dimissionari e dei deceduti durante il mandato;
- b) il numero dei componenti da eleggere in ciascuno di tali organi dell'Ordine;
- c) i termini, cioè giorni ed orari, per la presentazione delle candidature;
- d) i giorni delle votazioni, prevedendo, di norma, anche quelli della seconda e della terza convocazione;
- e) l'ora di inizio e fine delle operazioni di voto, individuando fasce orarie che favoriscano l'esercizio del voto e che siano preferibilmente le medesime per ogni giorno;
- f) la sede o le sedi di svolgimento delle votazioni;
- g) le modalità di votazione;
- h) che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

2. Modalità di presentazione delle candidature

1. Sono eleggibili tutte le persone fisiche iscritte all'Albo, compresi i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti, che si presentano **singolarmente** o nell'ambito di una **lista**. Restano ferme le vigenti disposizioni generali e speciali in materia di ineleggibilità ed incompatibilità.

Diritto di voto – emergenza sanitaria

Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti compresi morosi non cancellati e sospesi.
In deroga alla norma attuale per l'emergenza sanitaria (ad oggi sino al 31/01/2021), gli Ordini possono iscrivere anche successivamente alla data di indizione delle elezioni

2. Modalità di presentazione delle candidature

2. Le liste dei candidati debitamente denominate e le candidature singole alle cariche di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte, con indicazione dei dati del sottoscrittore, da **un numero di firme almeno pari al numero complessivo dei componenti dell'organo da eleggere.**

Le firme debbono essere **autenticate** dal presidente dell'Ordine o da un suo delegato.

...omissis...

Le firme dei sottoscrittori delle candidature singole o delle liste di candidati e le relative autenticazioni possono essere apposte in modo congiunto su un unico documento oppure singolarmente su più copie dello stesso documento contenente la candidatura singola o la lista di candidati

SOTTOSCRITTORI di LISTE o Candidature singole

Art.2. DM 15.03.2018

Es. se è per un CD da 9 persone, avrà **9** sottoscrittori

Se è per il CR dovrà avere **4** sottoscrittori

Non è precisato chi siano i sottoscrittori

MODALITA' SOTTOSCRIZIONE

È possibile presentare una candidatura in lista o singola con tutte le sottoscrizioni nel medesimo documento oppure in documenti separati.

Il totale delle sottoscrizioni deve essere pari ad almeno quanto richiesto

3. Modalità di composizione dei seggi

8. Il seggio elettorale, una volta costituito, riceve dal presidente dell'Ordine uscente l'elenco degli aventi diritto al voto, unitamente all'Albo degli iscritti con ogni annotazione di legge, e l'elenco dei candidati, dando atto anche di tale adempimento nel verbale delle operazioni elettorali.

9. Il seggio elettorale si assicura, mediante il proprio presidente, che nei luoghi di votazione siano state allestite cabine elettorali o, comunque, strutture che garantiscano la segretezza del voto, oltre che la sua libertà, anche rispetto alle attività di propaganda.

10. All'esito della suddetta verifica, il presidente del seggio appronta urne debitamente sigillate, separate per ognuno degli organi da eleggere, e le pone sul tavolo del seggio elettorale in modo visibile. Successivamente, dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale, dando inizio alle operazioni di voto.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti è disposta mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine Territoriale. In merito ai requisiti si riportano di seguito quelli previsti da normative vigenti:

- il professionista dovrà **obbligatoriamente essere iscritto** presso il Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e consultabile al seguente link: <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale/ricercaRevisori/index.html2>
- requisiti di **onorabilità, professionalità e indipendenza**, previsti dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011 e dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Sono requisiti finalizzati a garantire che l'incarico di revisore sia svolto con obiettività e integrità, in assenza di situazioni di dipendenza tra revisore ed Ente soggetto a controllo che potrebbero verificarsi laddove il revisore fosse portatore di interessi diretti o indiretti nello svolgimento dell'incarico.

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- assenza di cause di incompatibilità come previste da Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, all'articolo 82, che rimanda alla disciplina civilistica la quale esclude che siano nominabili in qualità di revisori:
 - I coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell'organo esecutivo dell'ente e coloro che sono legati all'ente o alle società dallo stesso controllate da un rapporto di lavoro continuativo, sia subordinato che autonomo, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'articolo 2399 del Codice Civile;
 - gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono stati condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ai sensi dell'articolo 2382 del Codice Civile;
 - i componenti dell'organo esecutivo dell'ente o delle società dallo stesso controllate, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del predetto organo.

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I compiti dei collegi dei revisori dei conti presso gli enti e organismi pubblici sono indicati all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, per quanto attiene le fondamentali attività di controllo amministrativo e controllo contabile.

- vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedere agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
- verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
- vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
- esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;
- effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
- esaminare gli schemi dei bilanci preventivi, le variazioni ai bilanci preventivi, le delibere di accertamento dei residui, il conto consuntivo o bilancio d'esercizio e redigere un'apposita relazione da allegare ai già menzionati schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio

INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - **PROPOSTA**

PREMESSO CHE :

- la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo che decide nell'ambito di soggetti aventi i requisiti stabiliti dall'avviso pubblico PUBBLICATO SUL SITO DELL'OT. DI
- IL Consiglio dell'OT con delibera N° ...del ha ritenuto di procedere all'individuazione della figura in oggetto tramite la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ordine per acquisire i curricula dei professionisti interessati, al fine di consentire la valutazione da parte del nuovo consiglio che si insedierà di rispettare i termini previsti dal Legge N°£/2018
- i compiti del Collegio dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici sono quelli previsti dall'art.20 del D.lgs. n.123/2011 e che i compensi massimi spettanti saranno stabiliti sulla base della Tabella A e dall'art.3 del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/12/2018;

INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - **PROPOSTA**

VISTO :

- l'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3;
- l'art.2 del D. Lgs. C.P.S. n.233/1946 come modificato dalla Legge n.3/2018;

PRESO ATTO :

- della necessità di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2021-2025 al fine di completare la composizione dell'organo istituzionale come stabilito dall'art.4, comma3, della Legge n.3/2018 che stabilisce: "Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente iscritto nel registro dei revisori legali e da tre membri di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.";
- del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/12/2018;

ESEMPIO DI COMPENSI MUTUATO PER REVISORI DI ENTI LOCALI

si ritiene utile portare a conoscenza degli Ordini Territoriali dell'esistenza di tabelle in cui sono stabiliti i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti per gli Enti Locali allegato al Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2018

Tabella A

Compenso base annuo lordo per ogni componente
degli organi di revisione degli enti locali

Classi demografiche	Compenso annuo base
Comuni:	
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti	3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100,00

INDIRIZZI UTILI

MEF -REGISTRO DEI REVISORI DEI CONTI ;
<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/registroRevisori/>

MINISTERO DELL'INTERNO ; Elenco dei Revisori dei
conti degli enti locali ;
<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali>

;